

## Titolo

Tribunale federale territoriale - art. 139 CGS – termine per la pubblicazione della decisione – perentorietà o meno – dubbi - eccezione alla perentorietà – non deve essere espressa – indagine caso per caso

## Descrizione

L'art. 139 CGS – nella **formulazione** conseguente al Comunicato Ufficiale n. 44/A, pubblicato in data 30.07.2019 – dispone che “Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo”. Al riguardo, è da dubitare che il termine previsto dall'art. 139 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio. Vero è che l'art. 44, comma 6, CGS, stabilisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal codice di rito, “salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. Com'è noto, tale disposizione ribalta la disciplina del previgente codice, i termini previsti dal quale, per concorde giurisprudenza, erano da considerarsi ordinatori, salva espressa previsione in senso contrario (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021). Peraltro il Collegio è dell'avviso che, ragionevolmente, l'eccezione alla regola della perentorietà non debba essere necessariamente espressa, ma possa venire anche ricavata da una valutazione del complessivo sistema processuale.

Tanto è vero questo che, ad esempio, una giurisprudenza consolidata afferma che l'art. 44, comma 6, citato, non impedisca di ritenere che i termini endo-processuali dettati dall'art. 93 CGS per la fissazione dell'udienza e per il suo svolgimento non abbiano natura perentoria in quanto svolgono solo una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (da ultimo, e per tutte, CFA, Sez. IV, n. 46/2020-2021; n. 23/2020-2021). In definitiva, tocca all'interprete indagare caso per caso se il termine preso in esame sia da considerare o no come perentorio, in ragione dell'esigenza di garantire l'effettività della tutela (CFA, SS. UU., n. 23/2020-2021; adesivamente CFA, SS. UU., n. 32/2020-2021).

Fermo restando che, in linea generale, il rispetto del termine di deposito della decisione costituisce specifico dovere del giudicante, un eventuale scarto dal termine medesimo, in concreto, deve essere apprezzato anche alla luce della complessità (fattuale o giuridica) della vicenda e della correlata motivazione della pronuncia, complessità che nel caso di specie appare evidente.

## Stagione Sportiva

2022-2023

## Numero

n. 1/CFA/2022-2023/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Castiglia

## Riferimenti normativi

art. 139 CGS; art. 51 CGS;

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)**